
In questa sezione sono riportate le **sentenze in materia di famiglia e volontaria giurisdizione di maggior rilievo** attinenti al Trust in Italia.

Giurisprudenza italiana

[Trib. Genova 30.1.2014, Giudice Tutelare](#)

Autorizza, con efficacia immediata, l'**amministratore di sostegno** a stipulare in nome e per conto del soggetto amministrato la dichiarazione di voler profittare del contratto di affidamento fiduciario a suo favore.

[Trib. Civitavecchia 5.12.2013, Giudice Tutelare](#)

Autorizza il soggetto invalido, rappresentato **dall'amministratore di sostegno**, a sottoscrivere un contratto di affidamento fiduciario a suo favore.

[Trib Bologna Uff. Tutele 12.06.2013](#)

Autorizza l'**amministratore di sostegno** a conferire in un istituendo trust i beni ereditati dal beneficiario della misura in quanto il vincolo di destinazione impresso sui beni sarà così più forte di quanto risulta dalle previsioni contenute negli artt. 410 e ss. c.c. a tutela del beneficiario e rileva che l'atto dell'istituendo trust deferisce al trustee ed al guardiano poteri tra loro equilibrati, assicura una copertura assicurativa al guardiano e garantisce l'adeguata protezione del patrimonio del beneficiario.

[Trib Siracusa 17.04.2013](#)

Omologa la separazione dei coniugi che contestualmente istituiscono un trust a favore delle loro figlie minori, conferendovi il bene immobile, unitamente ad i relativi arredi, di cui sono entrambi proprietari e che in sede di separazione è stato assegnato alla moglie affinché vi coabiti con le minori. Il trust, in cui l'ufficio di trustee è affidato alla madre, ha lo scopo di salvaguardare l'essenziale soddisfacimento delle esigenze abitative delle minori, fino al completamento del loro ciclo di studi ed al raggiungimento dell'autosufficienza economica e comunque fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età da parte della figlia più piccola.

[Trib Milano Uff. Tutele 6.03.2013](#)

Ritenuto vantaggioso per il minore, autorizza la madre esercente la potestà genitoriale ad istituire un trust affidando la gestione dell'eredità mobiliare pervenuta al figlio a seguito del decesso del padre a due accreditate società trustee, con la previsione di rimettere alla volontà del beneficiario divenuto maggiorenne la scelta di mantenere il trust sino al 26esimo anno di età ed anche oltre, e la scelta dei "*protectors*" nella persona della madre e in altra persona vicina al minore.

[Trib Reggio Emilia 22.06.2012](#)

Nell'ambito di un **procedimento di separazione personale i coniugi**, in ossequio al principio di autonomia contrattuale, possono disciplinare nelle condizioni di separazione aspetti patrimoniali e personali della vita coniugale. Il Tribunale ha rifiutato l'omologazione della separazione avendo i coniugi, con lo scopo di adempiere il loro

obbligo alimentare come ascendenti nei confronti dei nipoti, inteso porre in essere un “negozio destinatorio puro”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2645 ter c.c., su un immobile di loro proprietà senza accompagnare tale vincolo da alcun altro negozio che abbia l’effetto di trasferire la proprietà del bene. Ritengono i giudici inammissibile la creazione di un vincolo di destinazione “autoimpresso”, e che l’art. 2645 ter c.c. sia una norma sugli effetti complementari rispetto a quelli traslativi e obbligatori delle singole figure negoziali cui accede il vincolo di destinazione. Né le condizioni sottoposte dai coniugi al Tribunale possono essere ricondotte all’istituzione di un trust autodichiarato in ragione della diversa essenza dei due istituti.

[Trib. Milano 23.01.12](#)

Autorizza l’istituzione di un trust a favore di un soggetto sottoposto ad **amministrazione di sostegno** con lo scopo di conservare le sue proprietà mobiliari sia in un’ottica successoria sia per garantire al soggetto un adeguato tenore di vita nonché l’assistenza medica necessaria. Impone che l’**amministratore di sostegno** nominato ricopra l’ufficio di guardiano affinché possa vigilare sull’attuazione dello scopo del trust e gli sia, attribuendogli inoltre il potere di revoca e di nomina del trustee.

[Trib. Milano 15.11.11](#)

Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio nell’ambito di una procedura in cui il marito - nel ricorso - si dimetteva da trustee del trust istituito nelle condizioni di separazione per vincolare un immobile al soddisfacimento delle esigenze abitative della figlia.

[Trib. Rimini 21.08.10](#)

Respinge il ricorso ex art. 747 dell’amministratore di sostegno volto ad ottenere l’autorizzazione a donare ad un trust i beni ereditati dall’incapace in quanto -per espressa previsione dell’atto istitutivo- sarebbero sottratti al controllo dell’autorità giudiziaria.

[Giudice Tutelare Trib. Roma 26.10.09](#)

Nomina un **amministratore di sostegno** per curare gli interessi del beneficiario di un trust, incluso controllo e vigilanza sull’operato del trustee.

[Trib. Genova 17.06.09](#)

Nomina un amministratore di sostegno e lo autorizza a istituire un trust con beni immobili del soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

[Trib. Bologna 11.05.09](#)

Autorizza l’**amministratore di sostegno** a trasferire i beni per soggetto assistito al trustee del trust istituito in forza di autorizzazione giudiziale.

[Trib. Rimini 21.04.09](#)

Autorizza l’**amministratore di sostegno** a istituire un trust in favore del beneficiario dell’amministrazione.

[Trib. Bologna 01.04.09](#)

Dispone che il marito divorziato nomini la **ex moglie beneficiaria** della metà di un immobile in trust, a titolo di assegno divorzile in unica soluzione .

[Trib. Torino 31.03.09](#)

Accoglie la domanda di **scioglimento del matrimonio** che prevede la segregazione di alcuni beni immobili in un trust, contestualmente istituito.

[Trib. Modena Sez. distaccata Sassuolo 11.12.08](#)

Autorizza l'istituzione di un trust su beni di un minore e, all'esito di una consulenza, prescrive le modificazioni da apportare alla bozza dell'atto istitutivo.

[Trib. Bologna 23.09.08](#)

Autorizza l'amministratore di sostegno all'istituzione di un trust a vantaggio del beneficiario dell'amministrazione stessa.

[Trib. Padova 01.09.08](#)

Autorizza l'estromissione di beni da un fondo patrimoniale e il loro vincolo in trust.

[Trib. Genova 01.04.08](#)

Omologa una **separazione personale** fra coniugi che include la segregazione di beni nel trust istituito dai coniugi.

[Trib. Milano 07.06.06](#)

Omologa il verbale di separazione nel quale è inserita l'istituzione di un trust auto-dichiarato dai coniugi in favore dei figli.

[Trib. Genova Giudice Tutelare 14.03.06](#)

Autorizza l'**amministratore di sostegno** ad un incapace, nell'atto di nomina, a istituire un trust nell'interesse del soggetto incapace, del coniuge e del figlio, consentendo al trustee di individuare i beneficiari finali fra coloro che si sono particolarmente distinti nei rapporti relazionali e di assistenza con il figlio del beneficiario, anche egli incapace.

[Trib. Pordenone 20.12.05](#)

Omologa un **accordo di separazione consensuale** nel quale è contemplata l'istituzione di un trust, nel quale sono segregati beni immobili, a favore dei figli.

[Trib. Modena Giudice Tutelare 11.08.05](#)

Autorizza, nell'atto di nomina degli **amministratori di sostegno**, l'istituzione di un trust nell'interesse del soggetto incapace.

[Trib. Milano 23.02.05](#)

Omologa un **accordo di separazione consensuale** nel quale è contemplata l'istituzione di un trust disposto da uno dei coniugi a favore della figlia.

[Trib. Firenze Giudice Tutelare 07.07.04](#)

Autorizza il **tutore di un beneficiario interdetto** a prestare il consenso per la modifica del trust a norma del Variation of Trust Act 1958.

[Trib. Firenze Giudice Tutelare 08.04.04](#)

Autorizza i **genitori di un minore disabile a vincolare in trust** somme appartenenti al minore con lo scopo di acquistare un immobile.

[Trib. Firenze 23.10.02](#)

Respinge il ricorso, ex art. 710 c.p.c. e 169 cod. civ., volto a chiedere l'autorizzazione per il trasferimento di beni dal **fondo patrimoniale ad un trust**, in quanto il trust non offre garanzie, rispetto ai vincoli alla gestione e all'amministrazione, pari a quelle offerte dal fondo.

[Trib. Milano 20.10.02](#)

Revoca due coniugi dall'incarico di trustees del trust da loro istituito a favore delle figlie perché non si sono adoperati per mantenere inalterato il valore del bene in trust, non hanno tenuto un'adeguata contabilità e non sono stati imparziali con tutti i beneficiari. Con lo stesso provvedimento nomina e i nuovi trustees e ne determina il compenso.